

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FIRST 8"

TITOLO I: COSTITUZIONE SCOPO E SEDE

Art. 1

Regolata dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni della legge italiana in materia di associazioni non riconosciute, è costituita l'associazione sportiva denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FIRST 8"

Art. 2

L'Associazione, che non persegue finalità di lucro, non svolge, né direttamente, né indirettamente, né è coinvolta o sarà coinvolta in qualsivoglia attività politica e non opera, né intende operare alcuna discriminazione sulla base del sesso, della razza e della religione, ha lo scopo di organizzare e disciplinare lo sport della vela per i suoi soci, attraverso l'imbarcazione monotipo "First 8" del cantiere francese Bénèteau, organizzando e disciplinando lo svolgimento di regate sia sociali che previste in calendario dai singoli Circoli Velici, anche a livello internazionale, far rispettare le regole della Vela, emanate dall'I.S.A.F. e dalla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), curando, con entrambe, i rapporti, dirimere ogni controversia tra gli associati concernente lo sport della Vela, ed informare gli associati delle attività sportive della Associazione.

Art. 3

L'Associazione ha sede in GARDA via Lungolago Pincherle, 1 c/o L.N.I. GARDA, con semplice delibera dell'Assemblea la sede potrà essere trasferita in qualunque altra città d'Italia e potranno essere istituite sedi secondarie.

TITOLO II: FONDO COMUNE, RESPONSABILITÀ

Art. 4

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote di ammissione e dalle quote di partecipazione versate all'Associazione dai suoi membri;
- 2) da eventuali sovvenzioni, contributi, donazioni, elargizioni, e finanziamenti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private;
- 3) dai beni di sua proprietà;
- 4) da ogni altra risorsa che l'Associazione sia in grado di individuare o creare.

Art. 5

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune.

Tutti gli associati rispondono solidalmente e personalmente, nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, delle obbligazioni che questi vengano chiamati ad adempiere ai sensi dell'Art. 38 cod. civ.

TITOLO III: ASSOCIATI, AMMISSIONE, RECESSIONI, ESCLUSIONI.

Art. 6

I membri dell'Associazione possono essere le persone fisiche o giuridiche che dimostrino il loro interesse per gli scopi dell'Associazione per i suoi propositi e per l'impostazione apolitica ed anti-discriminatoria dell'associazione, come descritto nell'Art. 2.

Art. 7

L'ammissione di un membro dell'Associazione deve essere richiesta per iscritto all'Associazione e viene decisa in accordo fra il Presidente ed il Segretario, previo esame della ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo precedente.

L'Associazione può chiedere al candidato informazioni e documenti in ordine alla ricorrenza di dette condizioni.

La decisione viene comunicata in forma scritta e non è impugnabile.

Art. 8

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da far pervenire al Presidente.

Art. 9

Gli associati che si comportino in contrasto con gli scopi dell'Associazione o in modo tale da poter arrecare danno all'Associazione o alla sua attività o alla sua reputazione, ne saranno esclusi con decisione del Presidente.

Art. 10

I diritti degli associati derivano loro e sono riconosciuti e regolati ai sensi del presente statuto e della normativa italiana sulle associazioni non riconosciute.

Gli associati possono prendere parte a tutte le attività organizzate dall'Associazione, e potranno cooperare ad esse conformemente alle decisioni del Presidente e dell'Assemblea.

Gli associati hanno diritto di voto in Assemblea anche mediante delega conferita ad altro membro dell'Associazione.

Ciascun membro non potrà avere più di tre deleghe.

La comunicazione di recesso determina automaticamente la sospensione del diritto di voto.

Art. 11

L'Assemblea potrà variare la quota di ammissione all'Associazione a carico degli associati, da versarsi al momento dell'acquisto dalla qualità di associato, nonché la quota annuale di partecipazione.

Il mancato pagamento della quota di associazione impedisce l'acquisizione delle qualità di membro dell'Associazione, il mancato pagamento della quota di

partecipazione, determina, dopo sei settimane di ritardo l'esclusione da qualsiasi attività dell'Associazione, e dopo quattordici settimane l'esclusione automatica dall'Associazione.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Art. 12

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno; altre Assemblee potranno essere convocate dal Presidente o con richiesta di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera agli associati all'indirizzo risultante nella documentazione dell'Associazione, con almeno dieci giorni di anticipo.

La lettera di convocazione indicherà:

- 1) luogo, data e ora in cui si terrà l'Assemblea;
- 2) l'ordine del giorno indicante le materie che saranno sottoposte all'esame e alle decisioni dell'Assemblea;
- 3) eventuali informazioni richieste ai membri o comunicazioni loro rivolte onde meglio preparare la riunione assembleare.

Art. 13

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto al voto, includendo nel conteggio anche i voti da esprimersi mediante delega.

TITOLO V: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri. Di esso fanno parte il Presidente, il Segretario e il Direttore Sportivo. Il Consiglio Direttivo attua le decisioni e le raccomandazioni dell'Assemblea e rimane in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e nominano tra loro il Presidente, il Segretario ed il Direttore Sportivo.

Art. 14

Il Presidente ha la responsabilità della corretta conduzione dell'Associazione e delle sue attività, convoca tutte le Assemblee, presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza del Presidente il Segretario presiederà le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la propria firma disgiunta a quella del Segretario per le operazioni bancarie. Il Presidente è tenuto a curare l'immagine pubblica dell'Associazione e all'uopo deve mantenere rapporti con istituzioni ed associazioni esterne.

Art. 15

Il Segretario predispone i programmi di lavoro e ne cura la relativa attuazione svolgendo le attività in ottemperanza alle istruzioni del Presidente e alle delibere del Consiglio Direttivo rendendole note ai soci attraverso i mezzi di informazione dell'Associazione. Il Segretario sostituisce il Presidente durante le sue assenze. Il Segretario è responsabile della tenuta dei conti dei libri contabili e di ogni altro documento relativo alla gestione dei fondi e dei beni dell'Associazione. Il Segretario è tenuto alla chiusura dei conti al 31 dicembre di ogni anno ed alla compilazione del bilancio.

Art. 16

Il Direttore Sportivo è tenuto a curare l'organizzazione delle manifestazioni sportive e a dirimere eventuali controversie di natura tecnico-sportiva. È tenuto altresì a tenere i contatti con i vari circoli che ospitano ed organizzano le manifestazioni.

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli Associati presenti.

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione deciderà circa la distribuzione dell'eventuale attivo residuo. In nessun caso i beni e i cespiti attivi dell'Associazione potranno essere ripartiti fra i suoi membri. La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà tra i suoi membri un liquidatore determinandone i poteri.

TITOLO VII: MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 17

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei presenti.

TITOLO VIII: CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di insorgenza di controversie tra gli associati e l'Associazione in relazione all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente statuto, o comunque nei rapporti associativi le parti si obbligano a dirimere la controversia dapprima mediante rapporti diretti e nel caso la controversia permanga, rimettendola ad un collegio Arbitrale.

Il collegio Arbitrale sarà formato da tre Arbitri i quali o saranno nominati unitamente dalle parti o saranno nominati dal Presidente.

I tre Arbitri nomineranno tra loro il Presidente a maggioranza. Ove la maggioranza non si formi, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente dell'Associazione.